
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (1927).

(Continuiamo con queste note — alquanto più estese, come il minor numero dei lavori da segnalare e il maggior spazio ci permettono — la rassegna bibliografica del 1927, tenuta l'anno scorso dal prof. G. Ermini. Col 1928 la storiografia del nostro diritto nazionale avrà un suo proprio bollettino bibliografico, di larghissima informazione, nella Rivista di Storia del Diritto Italiano, fondata in Roma dai proff. Tamassia, Calisse e Brandileone. Ciò che sarà di grande vantaggio per i nostri studi, certamente).

B. BARBADORO, *I beni demaniali nella più antica finanza del Comune di Firenze*, in « Archivio Storico Italiano », Firenze, Olschi, 1927, disp. IV.

Fatta ragione dello stato delle fonti è giusto parlare di « più antica finanza » del comune fiorentino; ma i documenti studiati dal B. non gli permettono di risalire oltre la metà del sec. XIII, e per la maggior parte si riferiscono alla prima metà del Trecento. Non v'ha ancora distinzione teorica tra beni demaniali e patrimoniali dello Stato, e difficile sarebbe il distribuire ora tutti i beni del comune fiorentino entro quelle due categorie, sulla base della destinazione loro e dei criterii amministrativi. Ad ogni modo il B. comprende tra i demaniali anche i beni che oggi classificheremmo tra i patrimoniali dello Stato; cioè tanto il demanio pubblico che quello fiscale. Già nel Dugento il frutto dei beni patrimoniali del Comune non costituiva che un cespite secondario della sua finanza. La parte più cospicua pare fosse allora rappresentata dagli immobili confiscati ai ribelli; e subito dopo seguivano i beni e i redditi di « viscontaria », già stati dei feudatarii del contado, e ceduti al comune talvolta sotto la pressione della forza, tal'altra per libera contrattazione. Il B. studia specialmente la struttura degli organi del Comune cui era demandata l'amministrazione di tutti quei beni, e i criterii economici e politici che ne informavano l'azione;

con accenni ai problemi connessi alla restituzione, frequente, delle cose confiscate. Si era in piena evoluzione dell'ordinamento comunale. Per quel che riguarda il demanio, il B. la fa culminare nel giugno 1364, quando la magistratura dei *Sei di Torre* diventa gli *Ufficiali di Torre e delle cinque cose*, fondendosi gli uffici dei Signori di tutte le gabelle, dei beni dei ribelli, delle mulina, del mare e delle vie ponti e mura, e così attuandosi la coordinazione dei vari rami dell'amministrazione finanziaria fiorentina. Questo studio non è soltanto un prezioso sussidio a comprendere la storia politica di Firenze; ha finalità sue proprie, segue il buon metodo della storiografia giuridica, e a questa più propriamente appartiene.

E. BESTA, *Il primo secolo della scuola giuridica napoletana* in « Nuovi Studi Mediovali », vol. III, parte I; in onore di N. Tamassia nel XL anno d'insegnamento, Bologna, Zanichelli, 1927, pag. 7 - 28.

Il breve scritto fa il paio con l'altro del Besta, dedicato ai giuristi dello Studio Generale di Pavia nel suo primo secolo di vita (Pavia, Cooperativa, 1925). Già l'Origlia e con nuovi dati il Monti avevano ricostruito l'elenco di quegli antichi docenti napoletani. Ma, come osserva il B., data l'oscurità di molti di essi, i soli nomi erano quasi ombre senza corpo. A dargliene uno ci pensarono, come è noto, le ricerche di un gruppo di studenti dell'Università di Leida che, colla guida di E. M. Meyers, intrapresero lo studio delle loro glosse, in mss. vaticani, laurenziani e cassinesi (*Iuris interpretes saec. XIII*, Napoli, 1924). Ne emerge infatti il primo sviluppo scientifico della scuola giuridica napoletana; e il Besta sintetizza, discute e completa quei risultati. Qualche conclusione è notevole. Così, per esempio, i dubbi che ancora restavano circa la preparazione e l'attività di Goffredo da Trani, il canonista, nel campo civilistico, cadono di fronte alle numerose sue glosse al *Digestum vetus* trovate dal Meyers e suoi discepoli. E il Besta può dimostrare quanto probabile sia il suo insegnamento in Napoli, dopo il 1230 e prima della chiamata alla Curia pontificia. E, per succinte che siano (talvolta è la semplice notizia della loro docenza in Napoli) queste note vanno pure tenute presenti da chi debba occuparsi di Benedetto da Isernia, di Roffredo da Benevento, e dei minori giuristi Saducco, Alfano o Alferio, Mambro da Bari, Andrea da Bari, Uberto da Bonaccorso, Matteo da Pisa, Dollio (forse Dullius Gamberinus), Martino da Fano, Giovanni Fasoli. Discute col Meyers l'opera dei giuristi francesi nella ricostituzione dello Studio voluta da Carlo d'Angiò; ma per riaffermare la parte predominante assuntavi dai nostri, tra cui Guido da Suzzara. Dei

docenti della seconda metà del sec. XIII, i maggiori furono già ampiamente studiati: Andrea da Capua, Andrea Bonello da Barletta, Bartolomeo da Capua, Dino da Mugello, Andrea da Isernia, Iacopo Belvisio, laureatosi a Napoli e non a Aix.

Luce nuova riceveranno invece Francesco da Talese, Landolfo Bulcano, Andrea e Lorenzo Acconzagio, Francesco de Esculo (torse una stessa persona con Francesco de Saxolis), Riccardo Petroni da Siena. La glossa d'Accursio era stata introdotta in Napoli già forse avanti il 1253; ma nonostante la provenienza di molti docenti dagli Studi dell'Italia settentrionale, essa non vi esercitò la tirannia che ebbe altrove. Il diritto romano ebbe nel Regno il valore di diritto comune specialmente per effetto delle costituzioni regie. A Napoli, osserva il B., non era tanto l'università che dava legge alla curia, quanto la curia che regolava per così dire le pulsazioni dello studio. E sul vigore avuto nel regno da diritti particolari, come il longobardo, che in qualche luogo la pretendeva a diritto comune, è superfluo insistere.

A. CHECCHINI, *Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna* in « Nuovi Studi Medievali », fasc. cit., p. 166 - 197.

L'aspettativa suscitata dalla prima pregevolissima parte del lavoro del Checchini: *Studi sull'ordinamento processuale romano e germanico*, parte dedicata al processo romano ma che chiaramente annunciava i possibili sviluppi nei riguardi delle istituzioni processuali medievali, ci fa accogliere con tanto più vivo interesse questo breve scritto, che si può ritenere arco di ponte tra la storia delle istituzioni processuali romane e la storia di quelle germaniche in Italia. In merito alla collegialità del giudizio sardo, e all'origine della famosa *corona*, retta dal giudice e formata dai *bonos homines*, egli si trovava dinnanzi, da una parte, l'ipotesi della germanicità prospettata dal Brandileone come effetto di influssi franco - spagnoli e forse di residui di istituzioni vandaliche e ostrogote, e sostenuta con grande entusiasmo dal Di Tucci, convinto assertore della profonda trasformazione operata dai Vandali; e dall'altra l'ipotesi di una formazione del diritto volgare, prospettata dal Solmi, o di un substrato di antiche consuetudini e di ordinamenti locali, che il diritto bizantino avrebbe inquadrato in forme molto affini a quelle dell'altre terre bizantine d'Italia, ipotesi quest'ultima caldeggiata dal Besta.

Il risultato più concreto — e certamente molto importante — al quale il Checchini giunge è la dimostrazione di identità e nessi tra la terminologia vigente per istituti giudiziari romani e per quelli sardi (in

particolare l'uso di «sinodo» e di «corona»); nonchè la dimostrazione di corrispondenze tra l'una e l'altra procedura. Ma, pel punto principale (cioè se ed in quali casi l'attività svolta dai membri della *corona* sia da collegarsi con quella dei *residentes* o *consilarii* o anche della semplice *corona* nel tribunale romano, oppure invece con quella dei giudici aggiunti, *adlecti*, *electi*, *pedanei* o *dativi*) non tutti gli elementi più importanti vengono qui approfonditi. Il Checchini stesso, nella conclusione, dichiara che, per la minuziosità dei confronti coi documenti di altre regioni, deve rimandarla alla seconda parte degli *Studi*. Quindi, poichè anche nella nota apposta in risposta al Betti e al Wenger, egli riconosce che l'attività dei *consilarii* nel processo romano non ha dato luogo « dal punto di vista strettamente giuridico » ad un giudizio collegiale, e che nel processo romano l'azione della *corona*, degli *adstantes*, non è stata che un'influenza di fatto, non resterebbe esclusa finora la « formazione volgare » del tribunale collegiale sardo. Giacchè se il Checchini vuol vedere l'origine della *corona* sarda nel *diritto* romano, si potrebbe muovergli, per gli *adstantes*, per la *corona* romana (non per i *iudices adlecti*), la obbiezione che pel *diritto* romano collegialità di giudizio in quel caso non c'era. Ma come deve intendersi, nella formazione della sentenza, la collegialità del giudizio sardo? Anche questo punto ci auguriamo di vedere approfondito dal Checchini. Poichè egli ancora non si pronuncia chiaramente tra l'opinione del Brandileone secondo cui « la decisione e sentenza appartiene esclusivamente » ai membri della *corona*, e quella del Besta, secondo cui il giudice « non solo dirigeva i singoli atti processuali, non solo eseguiva la sentenza, ma anche partecipava alla sentenza e le dava forza esecutiva », e, più recisamente, « anche i *bonos homines* erano dei *iugantes* in un certo senso: ma il vero giudice era sempre lo *iudex publicus* » (dove la possibilità di nesso col processo bizantino nel Continente). Se espressioni come questa, che ricorrono nei documenti: « el curador preguntò hombres de la corona que les parecia deste pleyto, Ellos juzgaron que yo provasse la verdad », « percontait sos homines de corona et iudicarun..... », vanno intese nel senso che, almeno in quel tempo, la decisione appartiene esclusivamente ai membri della *corona*, mi pare che i nessi originarii che il Checchini trova tra gli *adstantes* romani e la *corona* sarda, siano proprio..... per dar ragione al Brandileone. Infatti l'*influsso* germanico e l'esempio di quelle istituzioni che avevano preso piede nelle terre circostanti, avrebbero trasformato in attività giudicante quella che era originariamente una semplice e forse imperfetta attività consultiva. Influssi siffatti, non sostenuti da una dominazione diretta, non possono far presa su terreno

assolutamente impreparato; ma ben possono contribuire, con gli scambi di civiltà da paese a paese, a trasformare la funzione di un organo già esistente.

E anche l'ipotesi di una origine vandalica non è poi forse del tutto assurda. Che ottant'anni di sovranità vandalica, rappresentata probabilmente soprattutto da qualche presidio militare, non potessero trasformare la struttura sociale ed economica del paese, e quindi gli istituti giuridici relativi, fu a ragione sostenuto dal Besta e dal Solmi. Ma bisognava dimostrare che quella sovranità si sia del tutto straniata dall'amministrazione della giustizia. Diversamente l'ipotesi che il giudice pubblico, mandato dal governo Vandalico, chiamasse nei giudizi tra sudditi indigeni — soprattutto ammettendo la personalità del diritto — dei consiliarii cognitivi del diritto di quest'ultimi e degli usi del paese (la corona), non manca di qualche analogia nella storia delle prime dominazioni barbariche. (Questo giustificerebbe la speciale posizione che il Besta ravvisa nel giudice). Ottant'anni possono ben cancellare anche la memoria di un diverso procedimento. In tal caso tutto sta a dimostrare che Giustiniano deve aver imposto il ritorno all'ordinamento antico nelle sue forme più pure.

Ma forse la via maestra, indicata dal Besta anche a commento della *Summa Perusina*, è quella di studiare l'evoluzione dell'ordinamento giudiziario negli altri territori bizantini, e confrontarla poi colla storia del processo sardo; ciò che il Checchini promette.

Riconoscendomi studioso *minorum gentium*, non mi stupirò se queste obiezioni saranno tutte dimostrate vane dall'ulteriore svolgimento dell'opera del Checchini; è appunto in vista di questa seconda parte che mi sono indotto ad avanzarle. Intanto possiamo tutti ammirare, anche nel breve scritto sul diritto processuale sardo, quelle doti di geniale multiforme erudizione, che nel Checchini rammentano la grande scuola da cui proviene.

A. LATTES, *L'assicurazione e la voce « securare » in documenti genovesi del 1191 e 1192*, in « *Rivista di Diritto Commerciale* », a. 25, n. 1 - 2, parte I, Milano, Vallardi, 1927, pp. 64 - 73.

Pubblica e commenta coll'usata dottrina due documenti di mutuo a cambio marittimo e traiettizio, in cui una delle due parti, con apposita clausola, *securat* l'altra da tutti i danni e imposte straordinarie che possano provenire da re Tancredi di Sicilia (col quale Genova si trovava in istato di guerra) e suoi sudditi. Di questi documenti mi occupo, in altra sede, con apposito scritto.

P. S. LEICHT, *Gasindii e vassalli* in « Rendiconti Accad. Lincei », Scienze morali, ser. VI, vol. III, fasc. 3 - 4, Roma, Bardi, 1927, pp. 291 - 307.

Riesamina l'influenza che il gasindiato longobardo poté avere sul costituirsi del sistema vassallatico - beneficiario della prima età franca in Italia. Mentre il Del Giudice accostava il gasindiato alla *trustis franca*, egli preferisce metterlo a confronto col vassatico. Ancora sotto l'ultimo re longobardo il vincolo di accomodazione, rappresentato dal gasindiato, non pare molto diffuso e — rifiutata l'identificazione dei gasindii coi « *fideles* » in senso tecnico — è quasi senza conseguenza pel diritto pubblico. Colla conquista franca i gasindii longobardi non scompaiono — il nome sopravvive fino alla fine del sec. IX — ma rimangono come commendati di basso rango, accanto ai nuovi venuti di Francia, vassalli del re o dei maggiori signori, dai quali furono dotati di grandi benefici, più tardi anche con giurisdizione; ed accanto ai longobardi entrati coi dominatori in rapporto di vassatico. Anche la parola *fidelitas* non perde subito il significato più lato che aveva nelle fonti longobarde, per assumere quello tecnico di vassallaggio. Ciò avviene, secondo il Leicht, solo durante gli ultimi anni del regno di Ludovico il Pio. La lotta con Lotario porta a stendere la mano sui grandi beni d'Italia stati donati alle chiese francesi, per dotarne dei *fideles*; porta a collocare vassalli in punti strategici, i quali circondandosi di loro vassalli costituiscono vere colonie militari. Contemporaneamente s'avanza e ingrossa la schiera dei vassalli dei signori ecclesiastici. Nella Pentapoli e nella stessa Campagna romana si ha dapprima un tentativo dell'imperatore, del re d'Italia e del duca di Spoleto di costituirvi propri vassalli, tentativo rintuzzato anche dal concilio di Ravenna (a. 877). Per i territori romano - ravennati resta però più frequente l'accomodazione, mascherata sotto concessione enfiteutica, da dignitari ecclesiastici e dallo stesso Pontefice. Pel territorio beneventano il Leicht, dissentendo dall'Hartmann, non crede nell'esistenza di rapporti di vassallaggio, fino ai Normanni; vi resistono invece i rapporti di gasindiato, ma con scarsa influenza sul diritto pubblico.

P. S. LEICHT, *La « romana ancilla » del c. 194 dell'editto di Rotari*, in « Nuovi Studi Medievali », fasc. cit., p. 29 - 33.

Il c. 194 stabilisce che chi abbia fornicato con serva altrui, « *cum ancilla gentile, componat domino eius solidos XX* », chi invece « *cum romana ancilla, solidos XII* ». Il Muratori sostenne che la romana ancilla

era quella « nata in ditioe romana »; e lo seguì il Troya. ravvisando nelle ancillae romanae delle schiave di guerra prese nella Venezia e nella Liguria, mentre per gentiles (germaniche) si dovevano intendere le schiave nate nel regno o di stirpe germanica.

Non manca a questa interpretazione una base psicologica, giacchè per le schiave di guerra, avulse dal loro ambiente, ci si adattava più facilmente alla credenza che fossero portate alla dissolutezza; e siccome a priori si ritenevano meno fidate, meno venivano apprezzate e meno pericoloso poteva essere il rapporto con estranei. Ma che si designassero poi come « gentiles » tutte le schiave nate nel territorio del regno, mi pare dubbio, anche perchè nelle fonti più tarde gentilis continuò a designare solo una parte della popolazione, i così detti lombardi. (Come curiosità varrà la pena di ricordare l'ipotesi del Manzoni che la romana ancilla fosse la cattolica, e l'altra l'acattolica). Ed ecco che il Leicht, sviluppando un'idea accennata già dal Bethmann - Hollweg a proposito di una differenza di guidrigildo tra romani e longobardi, nonchè applicando una osservazione del Wilda, ritiene che « ancilla gentilis » sia la schiava del longobardo, « romana ancilla » quella del romano.

P. S. LEICHT, *Note di letteratura giuridica prebolognese*. (estratto dal Rendiconto R. Accad. delle Scienze dell'Istit. di Bologna, Serie III, vol. I), Bologna, Azzoguidi, 1927, pag. 9.

Il Leicht espone le linee fondamentali del recente breve scritto del Naber, « De Brachylogi auctore coniectura » e, in parte accettandole e in parte dissentendo, vi aggiunge alcune interessanti osservazioni critiche. Il Naber prospetta quelle che secondo lui furono le prime fasi del risorgimento del diritto romano in Italia. Egli ravvisa la vitalità di quel diritto in Roma, ancora nel sec. IX; ma poi ritiene che a metà del sec. X il giure romano vi fosse del tutto offuscato, sì che solo di nome si distingueva dal longobardo. L'asserzione pare troppo assoluta al Leicht, e lo dimostra con qualche buon argomento. Conviene ad ogni modo col Naber nell'ammettere che già al principio del sec. XI il diritto romano abbia preso decisamente il sopravvento nell'Urbe.

Egli stesso aveva sostenuto, e il Naber ora riafferma, che il « mandatum de lege Romana » spetta a Corrado II, e non a Corrado III. Però anche nell'interpretazione di esso c'è divergenza tra il Leicht e il Naber. Questi opina che il mandatum togliesse la possibilità di professare in Roma e suo territorio altra legge che non fosse quella romana. Invece il Leicht ritiene che esso prescrivere soltanto che in caso di conflitto di

leggi, il diritto romano doveva prevalere. La seconda questione considerata dal Naber è quella delle origini delle « *Quaestiones de juris subtilitatibus* »; egli vuole attribuirle a ignoto autore romano della fine del sec. X o del principio del sec. XI (non dopo il 1038). Perciò interpreta i « *transalpini reges* » come i re longobardi; cosa che punto persuade. Inoltre la datazione è determinata dalla interpretazione del *Mandatum*, già rifiutata dal Leicht.

Infine, affrontando l'argomento principale, cioè l'origine del *Brachilogo*, il Naber esclude l'età dei glossatori, perchè vi si cita il *Breviario*, e l'origine pavese, perchè la legge longobarda vi compare una sola volta; esclude Roma, per questa citazione, ancorchè isolata, e la Francia, perchè il *Digesto* è citato secondo la *litera Pisana*. Tra Ravenna e Bologna, propende per quest'ultima, anzi ne vuol fare autore Pepone, specialmente dando importanza al fatto che nel *Brachilogo* è citato lo stesso passo del *Digesto* che è citato nel famoso placito di Marturi, cui intervenne Pepone. A quest'ultima ipotesi il Leicht dice di far buon viso, pur dichiarandola ardita.

G. M. MONTI, *Il dominio universale feudale e l'« ius cunnatici » in terra d'Otranto*. Annali del Seminario Giurid. - Econ. dell'Università di Bari, I, 2; Bari, Cressati, 1927, pagg. 3 - 22.

La terra d'Otranto è certamente tra le terre del Regno ove la signoria feudale fu più gravosa; tanto che dai vecchi giuristi si pretese che tutto il suolo vi fosse feudale, che cioè i baroni vi avessero l'« universale diretto dominio » e anche i possessi dei privati non fossero che concessioni dei baroni; e così si vollero giustificare le decime che su ogni cosa si pagavano ai feudatarii.

Il Winspeare, negli anni dell'eversione, parlò di « dominio vettigale », pensando che i Normanni trovassero quella terra pressochè spopolata, e la dichiarassero del fisco concedendola poi a decima; i legali delle università diedero molta colpa ai soprusi secolari. Il Monti crede invece che i conquistatori normanni ne « abbiano preso possesso secondo le regole del diritto feudale », e che poi essi e i feudatarii svevi ve l'abbiano perpetuate nelle loro forme più rigide e schiette, secondo il diritto di Francia e non secondo quello elaboratosi nel resto del Regno. Quindi il principio « *nulle terre sans seigneur* » vi si riferisce al diretto dominio, e qui il feudo non viene inteso, come altrove, « *quoad iurisdictionem*, non *quoad dominiun* ». (Con quest'ultima ammissione mi pare che il Monti si porti assai vicino se pure addirittura, senza accorgersi, non accede alla

opinione sopra accennata). Nella seconda parte dello studio il M. affronta, e tratta da quel signore dell'erudizione che egli è, *caste et caute*, l'argomento dell'*ius cummatici* in terra d'Otranto, che taluno volle identificare coll'*ius primae noctis*, affermato da molte parti ma inafferrabile, vera araba fenice. (Noterò che per le Canarie un vero *ius primae noctis* è segnalato dal veneziano Alvise da Ca' da Mosto, sec. XV. [*Le navigazioni atlantiche*, Milano, Alpes, 1928, p. 178], e confermato dal De Barros. Possono le narrazioni dei mercanti viaggiatori aver contribuito al sorgere della leggenda? O bastarono abusi isolati, come quello documentato per Pergine nel sec. XII?). Qui sono tutte prestazioni di danaro, a favore dei feudatarii.

Dei casi che egli cita solo uno si riferisce a tributo pecuniario dovuto da persone « che nuovamente si accasavano », mentre gli altri, numerosi, si riferiscono a persone già accasate e che, nell'anno o nella settimana, continuano lo stato matrimoniale: in un caso anzi c'è l'esenzione pel primo anno di matrimonio.

Non so quindi come, seguendo un'ipotesi del Pertile (III, 58) e del Salvioli sull'origine della tassa di formaritaggio, possa in questo specifico caso pensare a una derivazione dalla oblazione che i novelli sposi avrebbero compiuta per poter addivenire alla immediata coabitazione contravvenendo alla raccomandazione della Chiesa, ribadita dal concilio di Trento, di differirla di tre notti dopo la benedizione (le notti di Tobia). Non è qui il luogo per sfoggiare citazioni di passi, dai quali si vede che nel Medioevo, nonchè dover pagare tasse o contravvenire all'uso, se qualcuno deliberava di conformarsi a quella raccomandazione meritava che un Santo predicatore lo citasse in pulpito per uomo di virtù preclara. Ma soltanto dobbiamo chiedere: che c'entravano in questo i baroni? Coerentemente alle sue conclusioni sulla natura della feudalità otrantina, il Monti avrebbe dovuto cercare più addentro le analogie nel diritto feudale francese e inglese. Oppure (è l'opinione mia), considerando maggiormente la teoria classica dell'« universale diretto dominio », avrebbe potuto vedere il solo antecedente di questi tributi nel *nuptiale commodum* pagato dai coloni siciliani del sec. VII al padrone, secondo la lettera di Gregorio M. che egli cita (*Ep.*, I, 42). Tanto più che lo stesso pontefice ammonisce i suoi coloni che non si sposino fuor della « massa »; (*Ep.*, X, 28) regola che il Monti denuncia anche per parecchi di questi feudi. Pur trattandosi di padrone ecclesiastico, va da sè che il diritto canonico non c'entra. Negli istituti del colonato, spezie dopo gli studî del Fustel, si vollero cercare troppo spesso le origini dei più svariati diritti feudali dei più svariati paesi; ma

se c'è un caso in cui quel criterio mi pare ragionevole, è proprio questo, poichè il Monti localizza questi diritti di cunnatico in limitate zone. Comunque, queste poche osservazioni dicono il vivo interesse suscitato anche da questa nota del Monti, dove, come sempre nei suoi scritti, corre la fresca linfa che egli sa trarre da fonti ancora non sfruttate e spesso volte non conosciute.

G. M. MONTI, *Sparano da Bari junior*, *ibid.*, pp. 22 - 38.

È il logoteta del regno di Sicilia, feudatario, lettore e cultore del dir. romano, autore del *Rosarium vitium et virtutum*, vissuto nella seconda metà del sec. XIII. Già il Besta lo distinse da Sparano da Bari, redattore tra il 1180 e il 1200 delle consuetudini di Bari nonchè cultore del diritto longobardo. Il M. non solo potè trovare diverse notizie per la biografia dello Sparano junior, ma anche il testo originale del *Rosarium*, che è opera giovanile (composta a Mascali, prima del 1277), antologia di passi filosofici, patristici e letterarii, e di leggi romane e canoniche. Forse il suo autore la destinava, con intenti morali, agli scolari dello Studio giuridico napoletano.

Finora il lavoro era conosciuto attraverso una disgraziata riduzione, a stampa, del 1571. Il Monti pubblica la *tavola* o sommario del *Rosarium*, e il proemio che, come parte originale dell'opera, maggiormente interessa gli storici della giurisprudenza.

P. SELLA, *La eulogia negli statuti bolognesi*, estratto da « L'Archiginasio », a. 27, n. 5 - 6, Bologna, 1927, p. 4.

Gli statuti del sec. XIII delle corporazioni bolognesi attestano l'usanza di distribuire tra i soci una focaccia benedetta (*benedictio*, *benedesona*). Molti di quei consorzi dovevano essere relativamente recenti; ma il Sella ritiene che quel rito liturgico sia da riattaccarsi al rito domenicale dei conventi, specialmente benedettini (Francia, Germania, secc. VIII - X) e si sia diffuso in Bologna pel tramite di antichi centri religiosi benedettini (S. Stefano, S. Procolo, S. Agricola e Vitale), cioè in associazioni di laici che facevano capo a quei conventi. Questo sarebbe un altro elemento per ritenere molto antiche almeno le principali corporazioni bolognesi. Forse, poi che il Sella aveva richiamato una *benedictio*, o distribuzione di cosa benedetta praticata da un prete secolare, in chiesa rurale lucchese, del 749, avrebbe fruttuosamente cercato altri esempi nella storia della parrocchia e della vicinia, della quale ultima egli fu così erudito illustratore; senza

dover pensare a influssi benedettini o oltremontani. Frattanto, per certa analogia, segnalerò la consuetudine del consorzio della vicinia di S. Alessandro della Croce, in Bergamo, del 1272, svoltosi da « consorzio assai più antico, là dove tra i suoi obblighi mantiene anche quello di distribuire a Pasqua, indistintamente a ricchi e poveri, l'agnello benedetto, e ciò in ossequio ad una antica consuetudine » (Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, p. 57). E la costumanza vigente nella diocesi milanese nei secc. XII - XIII, segnalata dal Biscaro (*Arch. Stor. Lomb.*, 1907, I, p. 538), per la quale chi riscuoteva la decima in un determinato luogo era tenuto a distribuire ai vicini, nella Domenica delle palme o in quella di Resurrezione, una certa quantità di olive, ed anche di pane e vino che i vicini « *debebant comedere et bibere ibi presentialiter* ». Sarebbe stato opportuno che il Sella avesse messo in rilievo in quali giorni la distribuzione doveva avvenire, nelle corporazioni bolognesi.

A. SOLMI, *La « braganìa » nei documenti lombardi*, in « *Nuovi Studi Medioevali* », fasc. cit. pagg. 78 - 92.

In sette documenti del territorio milanese (studiati già dal Bassani e dal Landogna), della fine del sec. XI e del secolo successivo, compare un tipo malnoto di negozio giuridico, designato perifrasticamente « *braganiam facere de aliqua re cum aliquo* » (doc. n. 5, 5 gen. 1129: *genitor meus de predictis rebus tecum braganias fecit in integrum...*). Il nome di braganìa vi designa pure una *universitas rerum* (nei casi noti, più immobili colle loro pertinenze: *ess. docc. n. 1, 2, 7*), cioè verosimilmente l'oggetto del negozio stesso. Per assodarne la natura il Solmi parte dalla voce *barcaniare* dei diplomi carolingi e delle leggi anglosassoni, e dal *bragagnare* di ben più recenti statuti delle arti veronesi. Il Du Cange aveva riconnesso il *barcaniare* a *barca*, e poichè nei diplomi carolingi era accanto al *teloneo*, pensò a un tributo sulle merci trasportate per nave. Tutto questo contestò il Meyer - Lübke.

Il Solmi ritorna alla vecchia etimologia, ma, ravvisato nei testi anglofranchi e veronesi il significato di *tassa sul commercio*, di *mercanteggio*, di *accordo preliminare*, di *compravendita fuori dalle forme solenni* (perciò *barcaniant* anche le donne) prende *barca*, *barcaula*, in senso figurato, quasi piatto della simbolica bilancia delle contrattazioni sfocianti nella *compravendita*. Quale il nesso tra un tale *barcaniare* e il *bragagnare* dei documenti lombardi, che, negli esempi noti, riguarda degli immobili? Il Bonomi, fin dal Settecento aveva emessa l'ipotesi più confacente agli

esempi milanesi: « Contractus rerum immobilium, stipulatus veluti ad modum pignoris, nondum per scriptum completus ».

Il Solmi pensa ad un contratto di prestito su gli immobili, o a una vendita condizionata con patto di riscatto, o a un accordo relativo a vendita di immobile. Di qui una coincidenza, parziale ma non soltanto di nome, col *bargain and sale* del diritto inglese. E prospetta la possibilità di un nesso tra il *fraganarius* della Lex rom. *curiensis*, nel senso di prodigo, e colui che ricorre abitualmente alla *bragania*, prestito su immobili. Il carattere esauriente della bella nota del Solmi non esclude pertanto l'augurio che nuovi e magari più espliciti documenti sulla *bragania* vengano alla luce.

Anche come conclusione di questa rassegna mi piace rilevare che nel mentre i più giovani cultori della storia del diritto italiano indugiano di preferenza nei campi e campicelli della storia del diritto pubblico, donde è facile evadere per pigre o disorientate divagazioni nella storia politica o letteraria, questo ritorno dei Maestri al lavoro, non sempre facile e remunerativo, ma necessario, nel solco della storia del diritto privato, costituisce un eloquente anche se amorevole ammonimento.

GIAN PIERO BOGNETTI.